

AREA FISCALE E SOCIETARIA

- *TRASFORMAZIONI*
- *SCISSIONE*
- *FUSIONE*
- *CONFERIMENTO*
- *RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI*
- *MERGER & ACQUISITION*
- *GESTIONI PATRIMONI - TRUST - FONDI PATRIMONIALI*
- *PIANIFICAZIONE AZIENDALI*

Circ. n° 7 del 01/09/2009

INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILITA'

A cura dell'ufficio Studi

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

“CASTELLANO”

Professionisti d'impresa

DEDUCIBILITÀ INTERESSI PASSIVI: I CHIARIMENTI

Forniti dall'Amministrazione Finanziaria chiarimenti sulla disciplina della deducibilità degli interessi passivi a seguito delle modifiche legislative operate dalla Finanziaria 2008 e dalla L. n. 133/2008 (Circolare Agenzia delle entrate del 21 aprile 2009, n. 19/E).

Si sintetizzano di seguito alcuni profili interpretativi di particolare interesse.

Ambito soggettivo di applicazione

Il nuovo articolo 96 del TUIR, come modificato dall'art. 1, co. 33, lettera i) della legge n. 244/2007, che disciplina la normativa fiscale in tema di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES correlata alla entità del Risultato Operativo Lordo (ROL), si applica a:

- s.p.a., s.a.s., s.r.l., società cooperative e di mutua assicurazione, società consortili, residenti in Italia;
- enti pubblici e privati diversi dalle società (compresi i trust), che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, residenti in Italia;
- società ed enti di ogni tipo, compresi i *trust*, non residenti, relativamente alle attività commerciali esercitate in Italia tramite stabili organizzazione.

Sono soggette a limitazioni, con regole assolutamente diverse:

- le banche;
- le imprese di assicurazione;
- le società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi;
- i soggetti finanziari di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 87/1992 (società di gestione, società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti all'albo, etc.).

Infatti per tali soggetti, la L. n. 133/2008 ha introdotto una soglia assoluta di deducibilità degli interessi passivi (97% del relativo ammontare per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, 96% per quelli successivi).

Ambito oggettivo di applicazione

Per individuare correttamente gli interessi passivi oggetto della norma, l'Agenzia delle Entrate stabilisce il criterio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Pertanto, rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina oltre agli interessi anche gli oneri ad essi assimilati collegati alla messa a disposizione di danaro, titoli o altri beni fungibili per i quali sussiste l'obbligo di restituzione e in relazione ai quali è prevista una specifica remunerazione.

In particolare è attribuito rilievo ai fini della disciplina in commento sia gli interessi derivanti da taluni contratti espressamente indicati, nonché qualsiasi altra operazione avente causa finanziaria.

SEDE: Ariano Irpino AV via Fontana Angelica 1
TEL. 0825/892086 FAX 0825/892642
info@studiocastellano.com
castellanovincenzo@virgilio.it
sito web: www.studiocastellano.com

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

“CASTELLANO”

Professionisti d'impresa

Rientra, pertanto, nell'ambito di applicazione della disciplina in esame ogni e qualunque interesse (od onere ad esso assimilato) collegato alla messa a disposizione di una provvista di danaro, titoli o altri beni fungibili per i quali sussiste l'obbligo di restituzione e in relazione ai quali è prevista una specifica remunerazione.

Per esempio, sono inclusi fra gli oneri assimilati agli interessi passivi anche il c.d. “notional cash pooling”, gli sconti su finanziamenti ottenuti da banche o enti finanziari, le commissioni passive su finanziamenti e per fidejussioni o altre garanzie rilasciate da terzi, gli altri oneri da titoli di debito emessi (disaggi di emissione e premi di rimborso).

Tra gli ulteriori chiarimenti si segnalano le indicazioni in tema di interessi impliciti derivanti da debiti e crediti di natura commerciale e di Interessi virtuali derivanti da operazioni con le pubbliche amministrazioni

Rilevante il chiarimento fornito in tema di interessi impliciti sui canoni di leasing:

- i soggetti che adottano i principi contabili IAS/IFRS dovranno fare riferimento alla quota di interessi passivi impliciti ordinariamente imputata a conto economico a seguito della contabilizzazione dell'operazione in conformità allo IAS 17, se maggiore a quella “desunta dal contratto”;
- i soggetti che non utilizzano gli IAS/IFRS possono invece continuare a fare riferimento al criterio di individuazione forfetaria degli interessi impliciti previsto, ai fini IRAP, dall'art. 1 del D.M. 24 aprile 1998.

Tra gli interessi esclusi dall'ambito di applicazione della norma si segnalano, tra gli altri:

1. gli interessi passivi e gli oneri assimilati compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110 del TUIR;
2. gli interessi passivi relativi ai finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.

Limiti alla deduzione e ROL

Gli interessi passivi e gli oneri assimilati possono essere dedotti interamente fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati.

L'eventuale eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo (Rol) della gestione caratteristica.

Nei primi due periodi d'imposta in cui viene applicata la nuova normativa, la soglia massima di deducibilità degli interessi passivi viene elevata forfetariamente, rispettivamente, di 10mila e 5mila euro.

A differenza degli interessi passivi indeducibili, la cui riportabilità in avanti è possibile sin dall'esercizio in corso (e quindi anche la loro deducibilità), la quota del Rol non utilizzato per dedurre gli interessi passivi e gli oneri di competenza, potrà essere utilizzato per incrementare il Rol

SEDE: Ariano Irpino AV via Fontana Angelica 1
TEL. 0825/892086 FAX 0825/892642
info@studiocastellano.com
castellanovincenzo@virgilio.it
sito web: www.studiocastellano.com

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”

Professionisti d'impresa

dei successivi periodi d'imposta potrà essere portata in avanti solamente a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Lo Studio Castellano è a disposizione per ulteriori informazioni e approfondimenti.

SEDE: Ariano Irpino AV via Fontana Angelica 1
TEL. 0825/892086 FAX 0825/892642
info@studiocastellano.com
castellanovincenzo@virgilio.it
sito web: www.studiocastellano.com